



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI MIAGLIANO

IL PIU' PICCOLO COMUNE DEL PIEMONTE PER ESTENSIONE TERRITORIALE

13816 - MIAGLIANO - Piazza M. Libertà, 3 - Tel. 015/2476035 – Fax 015/2476707

C.F.: 81002150027 - P. IVA: 00373450022 - E-mail: miagliano@ptb.provincia.biella.it

ORDINANZA N. 13 DEL 07/07/2017

IL VICESINDACO

VISTO l'art. 26 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 08/2017 in data 04/05/2017 con la quale il Sindaco ha disposto le seguenti misure, a tutela di pubblica e privata incolumità, minacciata dalla presenza di particelle di amianto provenienti da una copertura interamente costituita da lastre di amianto poste sul fabbricato ad uso deposito sito in Via Ferraris, 3, che ha subito un principio di incendio a causa della esplosione di alcuni flaconi di materiale infiammabile;

- a) di divieto di accesso della strada comunale denominata Via G. Ferraris nel tratto interferente tra l'incrocio con la Via G.B. Molinaro all'incrocio con la Via Vittorio Veneto;
- b) divieto di accesso alle aree veri private delle Sigg.re [REDACTED] residente a Miagliano in Via E. De Amicis n. 4, [REDACTED] residente a Miagliano in Via G. Ferraris n. 1 fino alla bonifica dei luoghi;
- c) divieto di accesso e conseguente inagibilità del basso fabbricato interessato dall'incendio di proprietà della Sig.ra [REDACTED] residente in Miagliano Via G. Ferraris n. 3 fino a completa bonifica dei luoghi;

DATO ATTO CHE

- il Sindaco con successiva Ordinanza n. 09/2017 ordinava ai soggetti di seguito in elenco, identificati come comproprietari, la tempestiva rimozione lo smaltimento e la bonifica della copertura in eternit del fabbricato ad uso deposito censito al Foglio 505 particella 93 sub 2 e sito in Via G. Ferraris, 3:

Sigg.ri

1) [REDACTED]

- i soggetti suindicati non hanno adempiuto all'ordine impartito dal Sindaco;
- ad oggi le aree sono state interamente bonificate da parte del Comune di Miagliano il quale, vista la gravità della situazione è intervenuto in potere sostitutivo dei proprietari inadempienti, incaricando la Ditta CLERICO Primino S.r.l. con sede in Camburzano – Via Provinciale, 54, specializzata in bonifiche ambientali, che ha provveduto all'adozione di tutte le misure necessarie del caso, avendone conferito incarico con Determinazione n. 23/2017 del Servizio Tecnico Comunale;

- che, pertanto, si ritiene doveroso provvedere alla revoca delle limitazioni di cui all'Ordinanza n. 08/2017 ;

RAVVISTA la necessità di ripristinare la circolazione dei veicoli nel tratto di Strada Comunale interessata a suo tempo dai lavori ormai completamente ultimati;

VISTO il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;

ORDINA

LA REVOCA dell'ordinanza n. 08/20017 in data 04/05/2017;

DISPONE

- a) Il ripristino della circolazione veicolare e pedonale della strada comunale denominata Via G. Ferraris nel tratto interferente tra l'incrocio con la Via G.B. Molinaro all'incrocio con la Via Vittorio Veneto;
- b) Il ripristino dell'accesso alle aree verdi private delle Sigg.re [redacted] residente a Miagliano in Via E. De Amicis n. 4, [redacted] residente a Miagliano in Via G. Ferraris n. 1;
- c) Il ripristino dell'accesso alle aree del basso fabbricato di proprietà della Sig.ra [redacted] residente in Miagliano Via G. Ferraris n.3;
 - che la presente ordinanza venga trasmessa alla Stazione Carabinieri, all'Ospedale-Servizio ambulanza, ai Vigili del Fuoco di Biella;
 - che gli organi di cui all'articolo 12 del Codice della strada si incarichino di garantirne il rispetto.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Miagliano (Legge 06/12/1971 n. 1034)

Dalla Residenza Comunale, lì 07/07/2017

IL VICESINDACO
F.TO Mauro VINETTI